



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 30/06/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, previa l'osservanza di quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Assente
LOLLI FRANCA	Assente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Assente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Assente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E' presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), e la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il cui articolo 1, comma 738, abolisce le componenti IMU e TASI della IUC, precisando che restano tuttavia ferme le disposizioni in materia di TARI contenute nella Legge n. 147/2013;

VISTO l'articolo 30 del DL n. 41/2020, il cui comma 5 dispone che, limitatamente all'anno 2021, "i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI [...] sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 14/4/2014, con la quale questo Consiglio ha approvato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale – TUA), intervenendo, fra l'altro, sulle seguenti materie:

- la definizione di "rifiuti urbani" è stata modificata, uniformandola a quella comunitaria, in modo tale che viene meno il concetto di "rifiuti assimilati" (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 152/2006);
- è venuto meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (art. 198 del D.Lgs. 152/2006);
- le utenze non domestiche possono decidere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006);

PRESO ATTO che le disposizioni sopra richiamate hanno ricadute di grande portata sia per l'applicazione della tassa, sia per l'organizzazione del servizio, poiché:

- dall'1/1/2021, le superfici di utenze non domestiche corrispondenti a sale di lavorazione e magazzini esclusivamente e funzionalmente collegati a esse non sono più assoggettabili alla TARI, in quanto producono rifiuti che non sono inclusi fra quelli urbani;
- le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) e h) dell'art. 184, comma 3, del TUA, sono produttive sia di rifiuti speciali sia di rifiuti urbani. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e rifiuti urbani, laddove non sia possibile individuare in modo preciso la superficie da escludersi dalla tassazione, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfetaria, applicando all'intera superficie dei locali/aree una riduzione percentuale della tassa;
- per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di avviarli al recupero, è prevista l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti;

– le utenze non domestiche possono decidere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. La scelta di servirsi di un gestione diverso dal servizio pubblico deve essere comunicata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30/6, con effetto a decorrere dall'anno successivo, e vincola l'utenza per un periodo non inferiore a cinque anni (resta salva la possibilità del reintegro all'interno del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza e previa verifica di fattibilità da parte del gestore);

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/4/2021, riguardante le problematiche applicative generate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, e rilevato come l'attuale quadro normativo presenti significative incertezze, alle quali occorre far fronte adeguando il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti (TARI) in maniera da scongiurare, per quanto possibile, l'eventualità di conflitto e contenzioso con le parti interessate dai cambiamenti normativi di cui si tratta;

VISTO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale dispone, fra l'altro, che a decorrere dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà e usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;

RILEVATO che in conseguenza della disposizione di cui al capoverso precedente, occorre integrare l'articolo del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti che disciplina le riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso;

RITENUTO DOVEROSO, per quanto esposto fin qui, procedere alle opportune modifiche del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti (TARI), indicate in dettaglio nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, in particolare, che ai sensi della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle deliberazioni medesime nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28/10 dell'anno a cui si riferiscono, e che il Comune abbia effettuato l'invio telematico delle deliberazioni entro il termine perentorio dello stesso anno;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del giorno 24/6/2021;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole dell'organo di revisione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dei Servizi Finanziari, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO lo Statuto comunale;

Assessora **Bernabei**: illustra le modifiche proposte, rese necessarie per adeguare il testo ad alcune novità normative su cui si sofferma.

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier): osserva che i poteri dei Comuni su una materia di grande rilevanza vengono ulteriormente compressi, con disposizioni che generano incognite sui costi del servizio e sulla loro copertura mediante la TARI. Esprimerà voto contrario.

Consigliere **Chillari** (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): annuncia voto contrario

Capogruppo **Lodi** (Centro Sinistra per Sasso Marconi): annuncia voto favorevole

Presenti n.12

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Muratori, Chillari e Veronesi) espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di prendere atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti (TARI), dettagliate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le variazioni di cui al punto 2 comportano modifiche al testo degli articoli 3, 6, 10, 11, 12, 15 e 18 e l'introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter;

4. di approvare il testo del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa comunale sui rifiuti, quale risulta dall'allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;

6. di incaricare il Funzionario Responsabile della TARI di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, all'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14/10/2021, della presente deliberazione.

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (Muratori, Chillari e Veronesi) espressi per appello nominale, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO